

Estratto del Verbale della Seduta del Consiglio Comunale del 30/12/2024 DELIBERAZIONE N. 41

N.41 del registro	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
	AL 31.12.2023 - EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:
Data 30/12/2024	APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 10.18 e seguenti si è riunito nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	P	
De Santis Francesco	Presidente	P	
	Consiglio		
Cippitelli Martina	Consigliere	P	
Cancani Sabrina	Consigliere	P	
Cianfrocca Kevin	Consigliere	P	
Pizziconi Simone	Consigliere		X
Calvisi Massimo	Consigliere	P	
Fei Gino	Consigliere	P	
Agus Manuela	Consigliere		X
Gatta Giuseppe	Consigliere	P	
Di Battista Ginevra	Consigliere	P	
De Santis Francesco	Consigliere	P	
Croce Andrea	Consigliere		X
Sciamplicotti Marika	Consigliere	P	
Casciotti Marcello	Consigliere	P	
Cimino Veronica	Consigliere		X
Caracci Marco	Consigliere	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco.

Il Presidente Consiglio, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio comunale

La seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale YouTube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Rocca di Papa dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La deliberazione in oggetto è stata adottata nel corso della seduta di consiglio regolarmente costituita e tenuta in data 30.12.2024, e discusso come punto 2 dell'ordine del giorno, come specificato dal verbale in fase di redazione,

La discussione verrà riportata nello stesso verbale di seduta redatto a cura del Segretario Comunale derivante dal resoconto stenotipato/trascrizione della stessa seduta, da intendersi qui integralmente richiamato e di cui il presente atto rappresenta un estratto

Alle ore 10:58 escono i consiglieri Croce e Cimino Presenti 13

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

- "1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO CHE:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm e ii. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti

Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

CONSIDERATO:

- che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n.
 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni
 previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente
 conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito
 istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e
 delle finanze;
- che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01/04/2015 e successivamente aggiornato in sede di ricognizione straordinaria con provvedimento consiliare n. 45 del 28/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2022, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 28/12/2023;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,
 T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

VISTI i seguenti documenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti ai sensi delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate:

- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2023;
- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2023;
- le schede per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti per l'anno 2023;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

• del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica;

• del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

UDITI gli interventi resi dai Consiglieri comunali come da verbale del consiglio Comunale del 30/12/2024, che sarà disponibile con protocollo separato

Con votazione riportante il seguente esito:

Presenti: 13 Votanti: 9

Favorevoli: 9 (Calcagni, De Santis88, Cancani, Cippitelli, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Fei, Di

Battista) Contrari: 0

Astenuti: 4 Caracci, Sciamplicotti, Casciotti e De Santis 95

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- DI APPROVARE la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Rocca di Papa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica e nei documenti allegati, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Rocca di Papa, dettagliatamente elencate nella relazione tecnica allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, esclusivamente nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- 5. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti unitamente al modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti di cui alle allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

6. **DI DARE ATTO** che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale, in Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Partecipazioni;

Inoltre stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, con separata votazione avente il seguente esito

Presenti: 13 Votanti: 9

Favorevoli: 9(Calcagni, De Santis88, Cancani, Cippitelli, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Fei, Di

Battista) Contrari:0

Astenuti: 4 Caracci, Sciamplicotti, Casciotti e De Santis 95

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 57

Ufficio Proponente: Programmazione e bilancio

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2023 - EX ART. 20,

D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

— Parere Tecnico ————————————————————————————————————		
Ufficio Proponente (Programmazione e bilancio)		
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.		
Sintesi parere: Parere Favorevole		
Data 20/12/2024	Il Responsabile di Settore Patrizia Lucarini	

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DE SANTIS FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE MORESCHINI MARCO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 de]la Legge n. 69 del 1 8/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

• è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 24/01/25

IL SEGRETARIO COMUNALE

MORESCHINI MARCO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pe Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32	er 15 giorni dal 04/02/2025 al 19/02/2025, ai sensi degli 2 della Legge n. 69 del 18/06/2009
Rocca di Papa, lì 04/02/2025	Il Responsabile della Pubblicazione Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 04/02/2025